SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 giugno 2004, n. **167.**

Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406, recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'Albo con attestazione a mezzo perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la sentenza n. 3097/01, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II-bis, ha accolto il ricorso proposto dal Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, annullando il citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, limitatamente alla parte in cui non menziona i biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare l'attestazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *a)*, del decreto medesimo;

Ritenuto, pertanto, necessario, in adempimento di tale sentenza, modificare l'articolo 12, comma 3, lettera *a)*, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, al fine di ricomprendere anche i biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare l'attestazione di cui sopra;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 23 febbraio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota UL/2004/2140 del 22 marzo 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406, dopo la parola «igienista» e prima delle parole «iscritto all'ordine professionale» sono inserite le seguenti parole: «o da un biologo».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 165

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1998. L'art. 12, comma 3, lettera *a)*, è il seguente:

«3. Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione:

a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 12 *(Procedimento di iscrizione all'Albo)*. — 1. La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa. Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) il nominativo del responsabile tecnico;

b) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico;

c) documentazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 4;

d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria;

e) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile.

3. Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione:

a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista *o da un biologo* iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;

c) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritti;

d) documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa richiedente.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto, per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesta. Qualora le imprese non provvedano entro il termine stabilito dalla sezione regionale o provinciale la domanda di iscrizione è respinta.

6. Ove la domanda sia accolta l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, è tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'art. 14. La sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa.

7. Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne dà comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia territorialmente competente.

8. L'iscrizione è, in ogni caso, subordinata all'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, e al pagamento del diritto di iscrizione.

9. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande d'iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo».

04G0199

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2004.

Modalità, criteri ed ammontare dell'erogazione del contributo compensativo a carico del bilancio dello Stato, da corrispondere, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei soggetti creditori per la fornitura dei «Servizi idrici» dello Stato della Città del Vaticano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che nell'autorizzare, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Trattato Lateranense con la Santa Sede, la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 a carico del bilancio dello Stato ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2004, unità previsionale di base n. 2.1.2.8 assegnata al C.R. n. 2 - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche del personale e gli affari generali, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, il compito di stabilire le modalità, i criteri e l'entità delle erogazioni da effettuarsi a favore dei soggetti creditori;

Visto l'art. 6, del Trattato tra la Santa Sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, il quale, tra l'altro, prevede l'obbligo a carico dello Stato italiano di provvedere a proprie spese, a mezzo degli occorrenti accordi con gli enti interessati, affinché sia assicurata alla Città del Vaticano una adeguata dotazione di acque in proprietà e sia altresì assicurato il coordinamento dei servizi pubblici alla stessa connessi;

Vista la convenzione stipulata in data 18 agosto 1931 tra il Ministero delle finanze, il Ministero dei lavori pubblici ed il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la normativa tariffaria in materia dei servizi idrici emanata con deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista l'intesa definitivamente chiarificatrice dell'interpretazione e della attuazione del sopracitato art. 6 del Trattato Lateranense tra l'Italia e la Santa Sede in ordine al regime idrico della Città del Vaticano forma-

lizzata con scambio di lettere, rispettivamente, in data 2 gennaio 2004, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in data 13 gennaio 2004, a firma del Segretario di Stato Vaticano, con i relativi allegati che recepisce, tra l'altro, le indicazioni contenute nel testo di convenzione del 1982 e della relativa ultraventennale prassi attuativa concordemente osservata dalle parti;

Considerato che, in base agli impegni internazionali, la Città del Vaticano corrisponde esclusivamente un contributo periodico in riconoscimento degli oneri strumentali connessi con il trasporto delle acque;

Ritenuta quindi la necessità di compensare nella misura riconosciuta congrua l'onere che in base agli impegni internazionali vigenti vengono a gravare sul soggetto fornitore dei servizi allo Stato della Città del Vaticano in relazione ai costi per il trasporto delle acque e per il collettamento e la depurazione dei reflui, sia per quanto attiene agli oneri accumulati nel passato, sia per quelli che si determineranno in futuro, in misura annua ricorrente;

Considerata la somma di € 1.100.000 che, a titolo straordinario e senza pregiudizio del carattere gratuito dei servizi idrici come statuito dall'art. 6 del Trattato Lateranense, la Santa Sede si è dichiarata disposta a far versare *una tantum* dall'Ente fruitore al soggetto erogatore, quale contributo ai costi aggiuntivi nella gestione delle risorse idriche connessi alla salvaguardia della salute umana ed alla protezione del territorio;

Vista la relazione tecnico-illustrativa di accompagnamento all'emendamento governativo al disegno di legge finanziaria 2004, poi recepito e trasposto nell'art. 3, comma 13, della legge n. 350 del 2003 sopra richiamata acquisita agli atti dell'istruttoria, dalla quale risulta che l'arco temporale da considerare agli effetti della disposizione di cui trattasi è quello decorrente dal 1° gennaio 1998, anche in considerazione della natura giuridica ed economica assunta da quella data dal soggetto erogatore dei servizi idrici ricadenti nell'ambito applicativo del richiamato art. 6 del Trattato Lateranense;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3, comma 13, della citata legge n. 350 del 2003, il soggetto erogatore dei servizi in argomento, e pertanto, creditore del contributo compensativo previsto dal presente decreto è da individuarsi nella ACEA S.p.a.;

Considerato che al regime giuridico dei servizi idrici dello Stato della Città del Vaticano, in virtù del carattere internazionale del rapporto, non si estende la disciplina tariffaria di ordine interno relativa ai predetti servizi;

Ritenuta la necessità di procedere, avuto riguardo agli obblighi ed ai diritti che derivano al soggetto gestore in dipendenza degli obblighi internazionali dello Stato italiano nei confronti dello Stato della Città del Vaticano, ad una congrua determinazione compensativa degli oneri effettivamente sostenuti;

Considerato che il contributo corrisposto dallo Stato italiano all'ACEA S.p.a., per i servizi resi allo Stato della Città del Vaticano in applicazione di un trattato internazionale, non è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuto, a conclusione dell'istruttoria e degli approfondimenti svolti in sede tecnica, che in mancanza dei dati inerenti i costi elementari delle componenti dei singoli servizi, relativamente al servizio di distribuzione dell'acqua potabile ed a quello di collettamento e di depurazione delle acque reflue, quale parametro di riferimento al fine della determinazione del contributo possano essere assunte le relative tariffe vigenti nel tempo applicate all'utenza con le riduzioni necessarie per tenere conto delle peculiari caratteristiche delle utenze vaticane;

Vista la nota datata 25 febbraio 2004, n. 431/P con i relativi allegati, a firma del presidente di ACEA S.p.a., con la successiva integrazione in data 1° marzo 2004, con cui la predetta società, coerentemente con i criteri definiti secondo le intese raggiunte in sede tecnica ed indicati nella nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 319 del 20 febbraio 2004, a firma del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche del personale e gli affari generali, ha fornito i dati di competenza relativamente a ciascun anno dal 1998 al 2003 concernenti i costi afferenti il servizio di adduzione idrica, di collettamento e di depurazione, tenendo conto del contributo per il servizio idrico a carico dello Stato della Città del Vaticano, calcolato in base al testo di convenzione del 1982, sopracitata, comprensivo della rivalutazione annuale secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) nel tempo vigenti, come specificato in dispositivo;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto ha per oggetto modalità, criteri ed ammontare dell'erogazione del contributo compensativo a carico del bilancio dello Stato da corrispondere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 13, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», a favore dei soggetti creditori per la fornitura del servizio di adduzione idrica e di quelli connessi, di collettamento e di depurazione delle acque reflue, in seguito nel loro insieme definiti «servizi idrici», dello Stato della Città del Vaticano, in virtù dell'art. 6 del Trattato Lateranense reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, ed in conformità agli impegni attuativi conseguenti.

Art. 2.

Contributo compensativo dei costi dei servizi idrici

1. Il contributo da erogarsi ai soggetti creditori, nel limite massimo fissato dall'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3, comma 13, della legge n. 350 del 2003,

compensa i costi connessi alla gestione e alla manutenzione delle reti di trasporto della dotazione di acque assicurata in proprietà dello Stato della Città del Vaticano ai fini e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del Trattato Lateranense, per le esigenze di approvvigionamento all'interno delle Mura Leonine ed all'esterno delle stesse, a servizio delle sedi di dicasteri e di enti centrali della Chiesa a tal fine indicati nell'elenco previsto dall'intesa richiamata in premessa. Il contributo medesimo compensa altresì i costi connessi alla gestione e alla manutenzione delle reti e degli impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle utenze all'interno e all'esterno delle Mura Leonine, come sopra precisato.

Art. 3.

Criteri di determinazione del contributo

1. Per le esigenze di approvvigionamento per usi civili ed irrigui specificate all'art 2, ed ai fini della determinazione compensativa degli oneri connessi, la dotazione idrica di riferimento è allo stato da considerarsi, come specificato nell'art. 2 dell'intesa evocata in premessa, il totale di 1.119 once risultante dalla Convenzione del 18 agosto 1931 e successive integrazioni (60 once di acqua potabile e 1059 once di acqua non potabile, storicamente di proprietà della Santa Sede, denominata Acqua Paola), con le eventuali modifiche nelle quantità che, all'interno del totale, si rendessero opportune per le esigenze della Città del Vaticano e che venissero concordate fra le Parti, senza variazioni di oneri globali.

2. La quantificazione del contributo, è effettuata in funzione dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto gestore, determinati secondo i criteri indicati ai commi successivi e applicati ai consumi misurati dallo stesso soggetto.

3. Per il servizio di approvvigionamento idrico, ai fini della determinazione del contributo, sono calcolati:

a) relativamente all'acqua non potabile (Acqua Paola) i soli costi di vettoriamento, da aggiornare annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) del mese di dicembre;

b) relativamente all'acqua potabile, i costi del servizio di distribuzione, facendo riferimento alla tariffa base, applicata all'utenza indipendentemente dai consumi, senza applicazioni delle maggiorazioni per le eventuali eccedenze.

4. Per i servizi di collettamento e di depurazione, ai fini della determinazione del contributo, i costi sono calcolati applicando alla tariffa una riduzione forfettaria che tiene conto delle incidenza sulla struttura delle componenti di costo delle specifiche caratteristiche delle utenze vaticane. La riduzione forfettaria, determinata nella misura del 35%, tiene conto:

della mancata incidenza del costo per la remunerazione del capitale investito (7%) che non ricorre nel caso di specie;

del coefficiente di dispersione dei volumi idrici addotti, affluenti al sistema fognario-depurativo (20%);

della incidenza in termini di ammortamento del contributo straordinario da erogarsi da parte della Santa Sede, secondo l'Intesa richiamata in premessa, direttamente al soggetto gestore (3%);

della incidenza di ulteriori riduzioni ascrivibili alle economie di scala derivanti dalla dimensione gestionale, alla efficacia della dotazione infrastrutturale presente sul territorio servito, all'applicazione del principio di correlazione tra valore tariffario e qualità dell'acqua scaricata che nella fattispecie dell'acqua Paola è di qualità superiore a quella degli scarichi civili.

5. L'ammontare della componente del contributo compensativo, posta annualmente a carico del bilancio dello Stato, è determinato al netto della contribuzione periodica evocata nell'art. 3 dell'Intesa di cui in premessa, corrisposta da parte dello Stato della Città del Vaticano direttamente al soggetto gestore del servizio in riconoscimento degli oneri strumentali connessi con il trasporto di acque di proprietà dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 4.

Importo del contributo e modalità di corresponsione

1. L'importo del contributo compensativo, calcolato con i criteri indicati all'art. 3 per la componente relativa ai costi pregressi sostenuti dal soggetto gestore dei servizi idrici risultante creditore nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2003 e da versarsi in un'unica soluzione, è determinato in ragione di euro 16.506.614,30 di cui:

euro 2.607.071,92 per l'anno 1998;

euro 2.627.743,46 per l'anno 1999;

euro 2.667.952,63 per l'anno 2000;

euro 2.740.869,77 per l'anno 2001;

euro 2.811.088,66 per l'anno 2002;

euro 3.051.887,86 per l'anno 2003.

2. Agli importi di cui al comma precedente, limitatamente a ciascuna delle annualità dal 1998 al 2002, sono altresì applicati gli interessi legali nella misura vigente nel tempo e con decorrenza, per ciascuna annualità, dal 1° gennaio successivo alla annualità di credito maturata e fino al 31 dicembre 2002, come di seguito specificato:

euro 312.897,59 per l'anno 1998;

euro 243.595,10 per l'anno 1999;

euro 176.218,27 per l'anno 2000;

euro 82.226,09 per l'anno 2001.

3. La componente di contributo compensativo a ristoro dei costi dei servizi da erogare, posta in via continuativa a carico del bilancio dello Stato, è calcolata, con i criteri indicati dall'art. 3, sulla base delle misurazioni dei consumi a consuntivo effettuate e autocertificate semestralmente dal soggetto gestore ed è corrisposta con decorrenza dall'anno 2004 dietro presentazione di relativa nota di credito.

4. Le somme previste dai commi precedenti sono erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore dei soggetti risultanti creditori con imputazione al capitolo 1366 u.p.b. 2.1.2.8. Centro di responsabilità n. 2 Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 2004 e successivi.

Art. 5.

Soggetto creditore

1. Il soggetto creditore del contributo compensativo di cui all'art. 4, per il periodo considerato dal presente decreto decorrente dal 1° gennaio 1998, è individuato nella ACEA S.p.a., quale gestore dei servizi idrici forniti allo Stato della Città del Vaticano, o dal diverso soggetto creditore che sarà indicato dalla stessa società all'atto del pagamento, in quanto fornitore del servizio nell'arco temporale di riferimento.

Art. 6.

Misure per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 3, comma 13, della legge n. 350 del 2003, e con imputazione di spesa al capitolo indicato all'art. 4, comma 4, potranno essere realizzate misure ed azioni volte, previa intesa fra le Parti, ad ottimizzare, nel comune interesse, l'uso delle risorse idriche.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 76

04A06960

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato

il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 68.405 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 luglio 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 luglio 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a

oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 luglio 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e

che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A07047

DECRETO 7 luglio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione, dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 68.405 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 luglio 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a novantadue giorni con scadenza 15 ottobre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 luglio 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A07048

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Garcia Veronica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Fernandez Garcia Veronica, nata a Santander (Spagna) il 19 aprile 1977, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Spagna ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologìa» rilasciato dalla «Universidad Pontificia de Salamanca» in data 18 ottobre 2000;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Oficial de Psicòlogos» di Santander a partire dal 19 novembre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fernandez Garcia Veronica, nata a Santander (Spagna) il 19 aprile 1977, cittadina spagnola è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia:

a) psicologia clinica.

Roma, 24 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor.

Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni.

04A06919

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Talenti Livia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Talenti Livia, nata il 10 dicembre 1975 a Firenze, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui è in possesso dal 20 gennaio 2004, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la sig.ra Talenti ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 5 dicembre 2000 presso l'Università degli studi di Firenze;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Law», rilasciato dalla «New York University» - New York (USA) nel maggio 2002;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Talenti Livia, nata il 10 dicembre 1975 a Firenze, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A06917

DECRETO 25 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Maule Nerio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Maule Nerio, nato il 18 febbraio 1943 a Trieste (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina di cui è in possesso dal 30 settembre 1977, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e della attività di psicoterapeuta;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» conseguito presso la «Universidad Argentina John F. Kennedy» di Buenos Aires (Argentina) in data 19 luglio 1976 e rilasciato il 18 aprile 1977;

Vista l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 marzo 2004;

Ritenuto che il sig. Maule abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'eserci-

zio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Preso atto — per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia — che la Conferenza di servizi su indicata, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. Maule Nerio, nato il 18 febbraio 1943 a Trieste (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo.

L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, è respinta.

Roma, 25 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A06918

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2004.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003, n. 32220, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32410 del 27 maggio 2003;

Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137 della legge n. 350/2003, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica di lavoratori interessati al beneficio;

Viste le istanze presentate dalle società elencate nel dispositivo tendenti ad ottenere la concessione del predetto trattamento secondo quanto concordato nei predetti verbali di accordo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003, n. 32220 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32410 del 27 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle società di seguito indicate e per i lavoratori, di seguito indicati, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:

A) ALPITEL S.p.a.

sede legale in : NUCETTO – CN
unità in:

ROMA	RM	per un numero massimo di 16 unità lavorative
POMEZIA	RM	per un numero massimo di 38 unità lavorative
FROSINONE	FR	per un numero massimo di 16 unità lavorative
FRASSO SABINO	RI	per un numero massimo di 9 unità lavorative
NUCETTO	CN	per un numero massimo di 29 unità lavorative
MONCALIERI	TO	per un numero massimo di 37 unità lavorative
GENOVA	GE	per un numero massimo di 9 unità lavorative
IMPERIA	IM	per un numero massimo di 26 unità lavorative

TOTALE N. 180 UNITA' LAVORATIVE

Codice ISTAT : 45340 (N. MATRICOLA INPS 2702294088)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

B) CEIT IMPIANTI S.r.l.

sede legale in : SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
unità di :

ANCONA	AN	per un numero massimo di 3 unità lavorative
VERONA	VR	per un numero massimo di 9 unità lavorative
MACERATA	MC	per un numero massimo di 6 unità lavorative
FERMO	AP	per un numero massimo di 1 unità lavorative
TERAMO	TE	per un numero massimo di 8 unità lavorative
PALMI	RC	per un numero massimo di 10 unità lavorative

TOTALE N. 37 UNITA' LAVORATIVE
Codice ISTAT : 45340
per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

C) CIET S.p.a.

sede legale in : AREZZO (AR)
unità di :

GRAVELLONA TOCE	VB	per un numero massimo di 2 unità lavorative
S.STEFANO MAGRA	SP	per un numero massimo di 4 unità lavorative
POGGIO BERNI	RN	per un numero massimo di 8 unità lavorative
SERRAVALLE PISTOIESE	PT	per un numero massimo di 4 unità lavorative
VITERBO	VT	per un numero massimo di 39 unità lavorative
MATERA	MT	per un numero massimo di 31 unità lavorative
CASORIA	NA	per un numero massimo di 56 unità lavorative

TOTALE N. 144 UNITA' LAVORATIVE
Codice ISTAT : 45340 (N. MATRICOLA INPS 0501397308)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

D) C.I.T.E. S.p.a.

sede legale in : FIRENZE (FI)
unita' di :

FIRENZE	FI	per un numero massimo di 35 unità lavorative
AREZZO	AR	per un numero massimo di 3 unità lavorative
LUCCA	LU	per un numero massimo di 5 unità lavorative
ROMA	RM	per un numero massimo di 53 unità lavorative

TOTALE N. 96 UNITA' LAVORATIVE

Codice ISTAT : 45340 (N. MATRICOLA INPS 3001730600.02)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

E) E.T.S. S.r.l.

sede legale in : FIRENZE (FI)
unita' di :

POMEZIA	RM	per un numero massimo di 10 unità lavorative
MARIGLIANELLA	NA	per un numero massimo di 40 unità lavorative

TOTALE N. 50 UNITA' LAVORATIVE

Codice ISTAT : 45340 (N. MATRICOLA INPS 5115455354)
per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

F) I.CO.T. S.pa.

sede legale in : FORLI' - FC
unita' di :

FORLI'	FC	per un numero massimo di 30 unità lavorative
RAVENNA	RA	per un numero massimo di 14 unità lavorative
FERRARA	FE	per un numero massimo di 7 unità lavorative
PESARO	PS	per un numero massimo di 19 unità lavorative
FIRENZE	FI	per un numero massimo di 1 unità lavorative
GROSSETO	GR	per un numero massimo di 11 unità lavorative
ROMA	RM	per un numero massimo di 30 unità lavorative

TOTALE N. 112 UNITA' LAVORATIVE
Codice ISTAT : 45.34.0 (N. MATRICOLA INPS 3200905274)
per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

G) INTELIT S.r.l.

sede legale in : CATANIA -CT
unita' di :

BARI	BA	per un numero massimo di 2 unità lavorative
NAPOLI	NA	per un numero massimo di 13 unità lavorative
CATANIA	CT	per un numero massimo di 30 unità lavorative
MESTRE	VE	per un numero massimo di 3 unità lavorative
PALERMO	PA	per un numero massimo di 32 unità lavorative

TOTALE N. 80 UNITA' LAVORATIVE
Codice ISTAT :32022 (N. MATRICOLA INPS 2105052041)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

H) MAZZONI PIETRO S.p.a.

sede legale in : MILANO (MI)
unità di :

L'AQUILA (LOC. BAZZANO)	AQ	per un numero massimo di 29 unità lavorative
ASSEMINI	CA	per un numero massimo di 89 unità lavorative
AVEZZANO	AQ	per un numero massimo di 11 unità lavorative
AYMAVILLES	AO	per un numero massimo di 2 unità lavorative
BARI	BA	per un numero massimo di 68 unità lavorative
BORGO S. LORENZO	FI	per un numero massimo di 2 unità lavorative
BRINDISI	BR	per un numero massimo di 34 unità lavorative
CALENZANO	FI	per un numero massimo di 4 unità lavorative
FOGGIA	FG	per un numero massimo di 34 unità lavorative
FOLIGNO	PG	per un numero massimo di 4 unità lavorative
LECCO	LC	per un numero massimo di 3 unità lavorative
MARCELLINARA	CZ	per un numero massimo di 33 unità lavorative
NUORO	NU	per un numero massimo di 38 unità lavorative
PALMI	RC	per un numero massimo di 18 unità lavorative
PESCHIERA BORROMEO	MI	per un numero massimo di 8 unità lavorative
RENDE	CS	per un numero massimo di 65 unità lavorative
ROGOLO	SO	per un numero massimo di 3 unità lavorative
ROMA	RM	per un numero massimo di 12 unità lavorative
SAN MAURO TORINESE	TO	per un numero massimo di 6 unità lavorative
SASSARI	SS	per un numero massimo di 20 unità lavorative
TERNI	TR	per un numero massimo di 5 unità lavorative

TOTALE N. 488 UNITA' LAVORATIVE

Codice ISTAT : 45340 (N. MATRICOLA INPS 6102363827)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

I) PADOVANI S.P.A.

Sede legale in : CUSAGO (MI)
unità di :

CUSAGO MI per un numero massimo di 28 unità lavorative
CARESANABLOT VC per un numero massimo di 5 unità lavorative

TOTALE N. 33 UNITA' LAVORATIVE
Codice ISTAT 31.62.0 (N. MATRICOLA INPS 4914236632)
per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

L) PRESIMP S.r.l.

Sede legale in : ROMA (RM)
unita' di :

CATANIA CT per un numero massimo di 70 unità lavorative;

TOTALE N. 70 UNITA' LAVORATIVE

Codice ISTAT : 31622 (N. MATRICOLA INPS 210471190500)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge 160/88.

M) SEIT S.r.l.
sede legale in : VICOPISANO - PI

unità di:

LUGNANO DI VICO PISANO PI per un numero massimo di 12 unità lavorative
BASTIA UMBRA PG per un numero massimo di 3 unità lavorative

TOTALE N. 15 UNITA' LAVORATIVE

Codice ISTAT 45.31.0 (N. MATRICOLA INPS 3013147128)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

N) SIELTE S.pa.

sede legale in : S. GREGORIO DI CATANIA - CT

unità di:

TORINO	TO	Per un numero massimo di 30 unità lavorative
BIELLA	BI	per un numero massimo di 9 unità lavorative
MILANO	MI	per un numero massimo di 10 unità lavorative
VICENZA	VC	per un numero massimo di 9 unità lavorative
PADOVA	PD	per un numero massimo di 8 unità lavorative
BOLOGNA	BO	per un numero massimo di 14 unità lavorative
FIRENZE	FI	per un numero massimo di 8 unità lavorative
ROMA E PROVINCIA	RM	per un numero massimo di 111 unità lavorative
VITERBO	VT	per un numero massimo di 15 unità lavorative
PESCARA	PE	per un numero massimo di 60 unità lavorative
VASTO	CH	per un numero massimo di 2 unità lavorative
L'AQUILA-SULMONA-AVEZZANO	AQ	per un numero massimo di 26 unità lavorative
CAGLIARI	CA	per un numero massimo di 34 unità lavorative
ORISTANO	OR	per un numero massimo di 22 unità lavorative
SASSARI	SS	per un numero massimo di 50 unità lavorative
NAPOLI	NA	per un numero massimo di 130 unità lavorative
SALERNO	SA	per un numero massimo di 53 unità lavorative
BARI	BA	per un numero massimo di 99 unità lavorative
FOGGIA	FG	per un numero massimo di 26 unità lavorative
COSENZA	CS	per un numero massimo di 93 unità lavorative
CATANZARO	CZ	per un numero massimo di 57 unità lavorative
LAMEZIA	CZ	per un numero massimo di 19 unità lavorative
REGGIO CALABRIA	RC	per un numero massimo di 50 unità lavorative
CATANIA	CT	per un numero massimo di 100 unità lavorative
PALERMO	PA	per un numero massimo di 90 unità lavorative
MESSINA	ME	per un numero massimo di 30 unità lavorative
TRAPANI	TP	per un numero massimo di 20 unità lavorative
AGRIGENTO	AG	per un numero massimo di 20 unità lavorative
MASSAFRA	TA	per un numero massimo di 28 unità lavorative
RAGUSA	RG	per un numero massimo di 28 unità lavorative
SIRACUSA	SR	per un numero massimo di 18 unità lavorative
EBOLI	SA	per un numero massimo di 20 unità lavorative
ATENA LUCANA	SA	per un numero massimo di 11 unità lavorative

TOTALE N. 1300 UNITA' LAVORATIVE

Codice ISTAT : 45.34.0 **(N. MATRICOLA INPS 7038539243)**

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

O) SIRTI S.p.a.
sede legale in : CASSINA DE' PECCHI - MI
ed unità :

ALESSANDRIA	AL	per un numero massimo di 10 unità lavorative
ANCONA / OSIMO	AN	per un numero massimo di 6 unità lavorative
BARI	BA	per un numero massimo di 30 unità lavorative
BENEVENTO	BN	per un numero massimo di 5 unità lavorative
BOLOGNA	BO	per un numero massimo di 10 unità lavorative
CAGLIARI/SESTU	CA	per un numero massimo di 20 unità lavorative
CATANIA/ACIREALE/BELPASSO-MOTTA S. ANASTASIA	CT	per un numero massimo di 25 unità lavorative
CATANZARO/PIANOPOLI	CZ	per un numero massimo di 12 unità lavorative
COSENZA/S.MARCO ARGENTANO	CS	per un numero massimo di 8 unità lavorative
CUNEO	CN	per un numero massimo di 6 unità lavorative
FERRARA	FE	per un numero massimo di 5 unità lavorative
FIRENZE/CALENZANO	FI	per un numero massimo di 7 unità lavorative
FROSINONE	FR	per un numero massimo di 49 unità lavorative
GENOVA/SERRA RICCO'	GE	per un numero massimo di 5 unità lavorative
LATINA/FONDI	LT	per un numero massimo di 32 unità lavorative
LECCE/NARDO'	LE	per un numero massimo di 2 unità lavorative
MILANO/CASSINA DE' PECCHI/ CORMANO/SEREGNO	MI	per un numero massimo di 45 unità lavorative
NAPOLI/CASANDRINO	NA	per un numero massimo di 50 unità lavorative
NOVARA/CAMERI	NO	per un numero massimo di 8 unità lavorative
NUORO/MACOMER/TORTOLI'	NU	per un numero massimo di 40 unità lavorative
PALERMO/CAMPOFELICE ROCCELLA	PA	per un numero massimo di 25 unità lavorative
PESCARA/SPOLTORE	PE	per un numero massimo di 5 unità lavorative
PISA	PI	per un numero massimo di 5 unità lavorative
REGGIO CALABRIA/GIOIA TAURO	RC	per un numero massimo di 1 unità lavorative
ROMA	RM	per un numero massimo di 33 unità lavorative
SALERNO/ATENA BATTIPAGLIA	SA	per un numero massimo di 23 unità lavorative
SASSARI	SS	per un numero massimo di 2 unità lavorative
TORINO/LEINI'	TO	per un numero massimo di 30 unità lavorative
TRENTO/ROVERE' DELLA LUNA	TN	per un numero massimo di 5 unità lavorative
TREVISO/LORIA/MARENO DI PIAVE	TV	per un numero massimo di 12 unità lavorative
UDINE/BASILIANO	UD	per un numero massimo di 15 unità lavorative
VARESE	VA	per un numero massimo di 7 unità lavorative
VENEZIA	VE	per un numero massimo di 5 unità lavorative
VERONA/SOAVE/LAVAGNO	VR	per un numero massimo di 20 unità lavorative

TOTALE N. 563 UNITA' LAVORATORI

Codice ISTAT 31622 (N. MATRICOLA INPS 4900652620)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

P) SITE S.p.a.
Sede legale in : BOLOGNA - BO
Unità:

REGGIO EMILIA	RE	per un numero massimo di 21 unità lavorative
VAZIA	RI	per un numero massimo di 31 unità lavorative
LATINA	LT	per un numero massimo di 45 unità lavorative
ROMA	RM	per un numero massimo di 40 unità lavorative
SAN VITALIANO	NA	per un numero massimo di 44 unità lavorative
LUSCIANO	CE	per un numero massimo di 57 unità lavorative
CASAGIOVE	CE	per un numero massimo di 80 unità lavorative
BENEVENTO	BN	per un numero massimo di 85 unità lavorative
AVELLINO	AV	per un numero massimo di 26 unità lavorative
CAMPOBASSO	CB	per un numero massimo di 29 unità lavorative
TERAMO	TE	per un numero massimo di 12 unità lavorative
TRIESTE	TR	per un numero massimo di 9 unità lavorative
UDINE	UD	per un numero massimo di 8 unità lavorative
GORIZIA	GO	per un numero massimo di 7 unità lavorative

TOTALE N. 494 UNITA' LAVORATIVE

Codice ISTAT : 32202 (N. MATRICOLA INPS 1307404393)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

Q) TELECOM ITALIA S.r.l.
sede legale in : ROMA - RM
unità di :

BARI	BA	per un numero massimo di 48 unità lavorative
CALTANISSETTA	CL	per un numero massimo di 19 unità lavorative
ENNA	EN	per un numero massimo di 25 unità lavorative
MESSINA	ME	per un numero massimo di 119 unità lavorative
PALERMO	PA	per un numero massimo di 75 unità lavorative
PATTI	ME	per un numero massimo di 50 unità lavorative
ROMA	RM	per un numero massimo di 3 unità lavorative
SIRACUSA	SR	per un numero massimo di 30 unità lavorative
TRAPANI	TP	per un numero massimo di 33 unità lavorative

TOTALE N. 402 UNITA' LAVORATIVE

Codice ISTAT : 45340 (N. MATRICOLA INPS 4803622326)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge 160/88.

R) VALTELLINA S.p.a.
sede legale in : GORLE - BG
unità di :

MODENA	MO	per un numero massimo di 2 unità lavorative
NOCETO	PR	per un numero massimo di 4 unità lavorative
CRESPELLANO	BO	per un numero massimo di 2 unità lavorative
CANEGRATE	MI	per un numero massimo di 8 unità lavorative
LEVATA DI CURTATONE	MN	per un numero massimo di 6 unità lavorative
RIMINI	RN	per un numero massimo di 17 unità lavorative
MARCIANISE	CE	per un numero massimo di 26 unità lavorative
FISCIANO	SA	per un numero massimo di 58 unità lavorative
AVELLINO	AV	per un numero massimo di 21 unità lavorative
LATIANO	BR	per un numero massimo di 7 unità lavorative
MONOPOLI	BA	per un numero massimo di 42 unità lavorative
LECCE	LE	per un numero massimo di 32 unità lavorative
CAIOLO	SO	per un numero massimo di 1 unità lavorative
CASTELLETTO CERVO	BI	per un numero massimo di 4 unità lavorative
SAN MAURO TORINESE	TO	per un numero massimo di 2 unità lavorative
CASTELLANZA	VA	per un numero massimo di 2 unità lavorative
BERGAMO GORLE	BG	per un numero massimo di 22 unità lavorative
BRESCIA	BS	per un numero massimo di 7 unità lavorative
ZINASCO	PV	per un numero massimo di 8 unità lavorative

TOTALE N. 271 UNITA' LAVORATIVE

Codice ISTAT : 45340 (N. MATRICOLA INPS 1201400154)

per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

Art. 3.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 4.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di euro 68.250.240,00 l'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Lavoro e politiche sociali, foglio n. 24

04A06957

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 giugno 2004.

Riduzione del numero dei commissari liquidatori della società cooperativa «Gestione cooperative mense cooperativa nel settore dei servizi a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986 con il quale la società cooperativa «Gestione cooperative mense cooperativa nel settore dei servizi a r.l.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott.ssa Carmela Gocini, dott. Giancarlo Pagliarini, dott. Franco Plantera ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1986 con il quale l'avv. Antonino Nicolò Bontempo è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Pagliarini, rinunciatario;

Visto il decesso del dott. Plantera;

Visto il decreto ministeriale in data 5 febbraio 2004 con il quale la dott.ssa Gocini è stata sospesa dall'incarico;

Tenuto conto che la procedura di liquidazione coatta amministrativa è giunta agli atti finali e quindi non richiede più la presenza di tre commissari liquidatori;

Ritenuta pertanto la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a uno;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto l'avv. Antonino Nicolò Bontempo, residente in Roma, piazzale E. Morelli n. 46, è nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa «Gestione cooperative mense cooperativa nel settore dei servizi a r.l.», con sede in Milano.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06956

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 dicembre 2003.

Proroga del biglietto integrato, anno 2004, per l'ingresso al Cenacolo Vinciano, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato biglietti di ingresso dei musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2002 concernente l'istituzione di un biglietto integrato di € 10,00 per l'ingresso al Cenacolo Vinciano, alla Pinacoteca di Brera e al Museo Teatrale della Scala, prorogato con decreto ministeriale 2 gennaio 2003, fino al 31 dicembre 2003;

Vista la nota n. 16590 del 10 ottobre 2003, della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Milano, relativa alla richiesta di proroga dell'iniziativa per l'anno 2004;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 19 novembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di prorogare l'iniziativa fino al 31 dicembre 2004;

Decreta:

È prorogata fino al 31 dicembre 2004 l'istituzione del biglietto integrato di € 10,00 per l'ingresso al Cenacolo Vinciano.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: CECCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 86

04A06958

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 giugno 2004.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 3440 presentato dalla Pharmacia Italia S.p.a. in solido con Pharmacia & Upjohn S.p.a. così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 9 dicembre 2003;

Considerato che, nella scheda relativa al predetto progetto presentato dalla Pharmacia Italia S.p.a. in solido con Pharmacia & Upjohn S.p.a. per mero errore materiale è stato indicato, quale contributo in conto interessi, un importo pari a € 6.391.052,00 anziché € 4.793.289,00 e l'importo del contributo nella spesa pari a € 6.391.052,00 anziché 7.988.895,00;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, le disposizioni relative al progetto di ricerca n. 3440 presentato dalla Pharmacia Italia S.p.a. in solido con Pharmacia & Upjohn S.p.a., sono sostituite dalle seguenti:

Dec. - relativo al CTS del 09/12/2003

Ditta: PHARMACIA ITALIA SPA
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)
Pharmacia & Upjohn S.p.A.
MILANO MI

Progetto n. 3440

Titolo del Sistema integrato di metodologie, modelli, tecnologie ad alto valore innovativo per la caratterizzazione fisico-chimica, tossicologica e farmacocinetica di nuovi farmaci antitumorali

Durata e data inizio progetto: Mesi 40 dal 02/05/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere 04/04/2001

Costo ammesso Euro = 15.977.630,00= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 15.977.630,00= (di cui extra U.E. 182.030,00)
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 0,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	15.795.600,00	0,00	0,00	182.030,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =4.793.289,00=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =7.988.815,00=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	30	50	30	50	30	50
Sviluppo Precompetitivo	25	35	25	35	25	35

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

La stipula del contratto è subordinata alla preventiva verifica di entrambi i parametri di affidabilità delle due richiedenti in base ai dati del bilancio 2002.

Contratto di finanziamento in solido.

2. Il contributo in conto interessi concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, è ridotto di € 1.597.763,00 e il contributo nella spesa è aumentato di € 1.597.763,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A06959

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 2 luglio 2004, n. **27/2004.**

Rettifica della circolare n. 25/2004 in materia di Agenzie per il lavoro.

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro

Alla Regione siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro

Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro

All'INPS - Direzione generale

All'INAIL - Direzione generale

Alla direzione generale AA.GG. R.U.A.I. - Divisione VII

Al SECIN

A parziale rettifica della circolare n. 25/2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2004, in materia di agenzie per il lavoro, al paragrafo 5 (Il divieto di transazione commerciale), terzo periodo, le parole: «e del procacciamento» sono soppresse.

Roma, 2 luglio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

04A06951

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato di amicizia e collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa, firmato a Roma il 3 marzo 1999.

Il giorno 8 giugno 2004 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di amicizia e collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Kirghisa, firmato a Roma il 3 marzo 1999.

In conformità all'art. 18, l'atto internazionale sopra citato, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 gennaio 2004, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 2004, entra in vigore l'8 giugno 2004.

04A06952

Entrata in vigore di un Accordo, mediante scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia, sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, firmato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.

Il giorno 1° luglio 2004 si è perfezionato lo scambio di lettere previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio, in Italia, firmato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.

In conformità a quanto previsto nello scambio di lettere in oggetto, l'atto internazionale sopra citato, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 settembre 2002, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 2002, entra in vigore il 1° luglio 2004.

04A06953

Rilascio di exequatur

In data 23 giugno 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Pietro de Marchi, console onorario della Repubblica del Portogallo a Trieste.

04A06954

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2148
Yen giapponese	132,64
Corona danese	7,4344
Lira Sterlina	0,66870
Corona svedese	9,1785
Franco svizzero	1,5208
Corona islandese	88,30
Corona norvegese	8,4925
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58150
Corona ceca	31,840
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6568
Lira maltese	0,4260
Zloty polacco	4,5119
Leu romeno	40617
Tallero sloveno	239,8600
Corona slovacca	39,775
Lira turca	1775800
Dollaro australiano	1,7303
Dollaro canadese	1,6198
Dollaro di Hong Kong	9,4752
Dollaro neozelandese	1,9003
Dollaro di Singapore	2,0841
Won sudcoreano	1403,15
Rand sudafricano	7,5989

Cambi del giorno 5 luglio 2004

Dollaro USA	1,2288
Yen giapponese	133,98
Corona danese	7,4367
Lira Sterlina	0,67050
Corona svedese	9,1859
Franco svizzero	1,5182
Corona islandese	88,68
Corona norvegese	8,4890
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58190
Corona ceca	31,811
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,20
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6607
Lira maltese	0,4266
Zloty polacco	4,5290
Leu romeno	40739
Tallero sloveno	239,8500
Corona slovacca	39,790
Lira turca	1774100
Dollaro australiano	1,7232
Dollaro canadese	1,6272
Dollaro di Hong Kong	9,5841
Dollaro neozelandese	1,8978
Dollaro di Singapore	2,1074
Won sudcoreano	1416,50
Rand sudafricano	7,5477

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07094 - 04A07095

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2004 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari a 2,01%.

04A07044

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Modena Centro Prove S.r.l.», in Modena.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per i rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 giugno 2004 l'organismo «Modena Centro Prove S.r.l.», con sede in Modena, è stato abilitato quale organismo di prova per piastrelle di ceramica e relativi adesivi di posa per impiego in pavimentazioni interne ed esterne e rivestimenti interni ed esterni di pareti e soffitti sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

04A06955

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 5 dicembre 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Riprogrammazione risorse legge n. 64/1986, a favore del programma di emergenza idrica nella Regione siciliana. (Deliberazione n. 111/2003).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2004).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, seconda colonna, nel secondo capoverso del punto 1., al secondo rigo, dove è scritto: «... piani di riutilizzo di cui all'art. *149* della legge regionale ...», leggasi: «... piani di riutilizzo di cui all'art. *49* della legge regionale ...».

04A06961

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401159/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.